



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 luglio 2021
(OR. en)

10859/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0233(NLE)**

VISA 163
MIGR 149
RELEX 666
COAFR 198
COMIX 387

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 413 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 413 final.

All.: COM(2021) 413 final



Bruxelles, 15.7.2021
COM(2021) 413 final

2021/0233 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti¹, la Commissione valuta periodicamente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e riferisce al Consiglio almeno una volta all'anno.

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, del codice dei visti, uno Stato membro può inoltre notificare alla Commissione di incontrare problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione. In questo contesto è bene osservare che la riammissione dei propri cittadini è un obbligo a norma del diritto internazionale.

Il 10 febbraio 2021 la Commissione ha adottato la sua valutazione, basata sui dati del 2019 e sulle informazioni fornite dagli Stati membri dell'UE e dai paesi associati Schengen, e ha trasmesso la relazione² al Consiglio.

A seguito di una notifica della Germania, la Commissione ha completato l'esame e il 7 maggio 2021 ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati secondo la procedura di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 4, del codice dei visti, concludendo che la Germania incontra problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con la Gambia in materia di riammissione di migranti irregolari.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e tenendo conto delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo interessato, la Commissione può concludere che quest'ultimo non collabora sufficientemente e che pertanto occorre intervenire. In questi casi, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sospende l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini di tale paese terzo. La Commissione continua ad adoperarsi costantemente per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato.

- **Il caso della Gambia**

Nella relazione summenzionata la Commissione ha osservato che alla fine del febbraio 2019 le autorità gambiane hanno deciso unilateralmente di imporre una moratoria su tutte le operazioni di rimpatrio forzato, impedendo così rimpatri effettivi per la maggior parte del 2019 (con voli charter e voli commerciali). Inoltre, gli Stati membri si sono trovati di fronte a una cooperazione disomogenea che rende difficoltose tutte le fasi del processo di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'applicazione delle buone pratiche in materia di identificazione e rimpatrio in vigore con la Gambia dal 2018. L'intesa di riammissione dell'UE e gli accordi bilaterali equivalenti con tre Stati membri sono stati raramente rispettati. Per due terzi degli Stati membri, che hanno emesso quasi la metà delle decisioni di rimpatrio, i processi di identificazione (anche attraverso colloqui) non sono condotti in modo soddisfacente e i documenti di viaggio non sono rilasciati tempestivamente.

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

² COM(2021) 55 final (EU Restricted).

Gli sviluppi successivi al 2019 corroborano ulteriormente questa valutazione, in particolare per i ricorrenti ostacoli frapposti dalla Gambia all'organizzazione e all'attuazione di operazioni di rimpatrio dopo la revoca ufficiale della moratoria nel gennaio 2020, e nonostante l'accordo del febbraio 2020 sulle modalità dei voli di rimpatrio. Queste battute d'arresto sono state attestate dall'ultima comunicazione gambiana (6 aprile 2021) in cui si affermava che il paese non era in grado di accogliere rimpatriati fino a nuova comunicazione. L'esame della notifica della Germania ha inoltre confermato alla Commissione che tale Stato membro incontra problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con la Gambia.

Negli ultimi due anni l'UE e gli Stati membri si sono impegnati in modo continuo e proattivo con la Gambia per instaurare una cooperazione più prevedibile e affidabile in materia di riammissione. In particolare, dal 2019 la Commissione e gli Stati membri hanno avviato un dialogo con le autorità gambiane per procedere alla riattivazione dei voli di rimpatrio e per migliorare la cooperazione in materia di riammissione, tenendo conto sia delle preoccupazioni della Gambia in termini di capacità, sia delle esigenze degli Stati membri di rimpatriare i cittadini gambiani soggiornanti illegalmente nell'UE.

L'UE ha costantemente ribadito la sua volontà di trovare soluzioni reciprocamente accettabili e di continuare a sostenere la Gambia nel settore della migrazione, anche in materia di rimpatrio e riammissione, con vari mezzi: formazione e progetti riguardanti la procedura di passaggio delle consegne per il personale di polizia e immigrazione; rafforzamento delle capacità dell'amministrazione gambiana in materia di procedure di riammissione; rafforzamento della comunicazione sulla gestione della migrazione e sui rimpatri; sostegno delle autorità dell'UE e gambiane al coordinamento delle operazioni di rimpatrio dall'UE; invio di un funzionario di collegamento europeo per il rimpatrio (EURLO); rafforzamento delle capacità operative della polizia e di altre autorità di contrasto gambiane nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani (partenariato operativo comune).

In numerose occasioni l'UE ha inoltre sottolineato la crescente insoddisfazione e le possibili conseguenze del mancato miglioramento della situazione, in linea con le modalità concordate tra l'UE e la Gambia. La Commissione e gli Stati membri hanno effettuato diverse visite congiunte o distinte in Gambia e condotto discussioni mirate a livello sia tecnico che politico. Sono state scambiate regolarmente note verbali. Infine, si sono svolti scambi ad alto livello tra i servizi della Commissione e il capomissione della Gambia presso l'UE e riunioni ad hoc tra la delegazione dell'UE e le autorità gambiane competenti a Banjul, le ultime rispettivamente il 14 aprile 2021 a Bruxelles e il 22 aprile 2021 a Banjul. A seguito di tali riunioni e in risposta alla nota verbale della Gambia (ricevuta il 6 aprile), il SEAE ha formalmente informato le autorità gambiane, con nota verbale dell'11 giugno 2021, delle implicazioni del codice dei visti riveduto.

Le risposte e le rassicurazioni della Gambia non hanno finora portato a cambiamenti duraturi o miglioramenti concreti della cooperazione sulla base degli indicatori di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, nemmeno per quanto riguarda l'identificazione tempestiva di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, il rilascio di documenti di viaggio e l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. Negli scambi con uno Stato membro, in giugno, la missione della Gambia presso l'UE ha confermato l'esistenza di una "moratoria sui rimpatri forzati fino alle elezioni di dicembre".

Su tale base, considerando le misure adottate finora dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e tenendo conto delle relazioni generali dell'UE con la Gambia (cfr. in

appresso), si ritiene che la cooperazione della Gambia con l'UE in materia di riammissione non sia sufficiente e che occorra intervenire.

- **Le relazioni generali dell'Unione con la Gambia**

Le relazioni generali dell'UE con la Gambia sono orientate dall'obiettivo di sostenere una transizione pacifica verso un sistema politico democratico, pluralista e inclusivo. Dal 2016 l'Unione si è concentrata sul sostegno alla governance democratica, alla stabilità e alla sicurezza regionali, e alla ripresa e allo sviluppo economici. In futuro l'Unione continuerà a promuovere la buona governance, lo sviluppo umano e l'economia verde a favore di una crescita sostenibile e della creazione di posti di lavoro.

Il partenariato con la Gambia si basa sull'accordo di Cotonou e sul programma indicativo nazionale 2017-2020. Dal 2017 l'UE e i suoi Stati membri sono il principale donatore a favore del paese e l'UE è il secondo partner commerciale. La cooperazione in materia di migrazione è ampia e si concentra in particolare sulla creazione di opportunità di lavoro, sulla protezione, sulla reintegrazione dei rimpatriati, sulla gestione delle frontiere e sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

- **Le misure in materia di visti**

Ambito delle misure

La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe sospendere temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini gambiani. La sospensione, tuttavia, non si applica ai familiari dei cittadini (mobili) dell'UE soggetti alla direttiva 2004/38/CE³ e dei cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi terzi interessati, dall'altro.

Contenuto delle misure in materia di visti

La mancata cooperazione della Gambia in materia di riammissione giustifica l'attivazione di tutte le misure di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l'applicazione della norma sulla proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni in singoli casi), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

Periodo di applicazione delle misure in materia di visti

Il codice dei visti stabilisce che le misure in materia di visti si applicano temporaneamente, ma non prevede alcun obbligo di indicare un periodo specifico di applicazione di tali misure nella decisione di esecuzione. Tuttavia, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 6, la Commissione valuta continuamente i progressi nella cooperazione in materia di riammissione sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, anche per quanto riguarda l'identificazione tempestiva di persone che soggiornano illegalmente nel territorio

³ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

degli Stati membri, il rilascio di documenti di viaggio e l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. La Commissione riferisce se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare la decisione di esecuzione. Se invece le misure in materia di visti in conformità della decisione di esecuzione si sono rivelate inefficaci, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di attivare la seconda fase del meccanismo (di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b)).

Inoltre, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 7, entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La decisione proposta è coerente con l'insieme di norme armonizzate della politica comune in materia di visti che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'UE promuove un approccio globale alla migrazione e agli sfollamenti forzati, basato su valori e responsabilità condivisi. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo prevede lo sviluppo e l'approfondimento di partenariati mirati, vasti ed equilibrati per promuovere la cooperazione su tutti gli aspetti pertinenti:

- fornire protezione a coloro che ne hanno bisogno e sostegno ai paesi e alle comunità ospitanti;
- creare opportunità economiche e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
- sostenere i partner nel rafforzamento della gestione e della governance della migrazione;
- promuovere la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione;
- sviluppare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa.
- La cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è un elemento importante di tale politica. Per rafforzare tali partenariati globali e garantire la piena cooperazione dei paesi terzi, l'UE deve mobilitare tutti gli strumenti disponibili, compresi la cooperazione allo sviluppo, il commercio o i visti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

n.p.

- **Proporzionalità**

Le misure proposte, volte a stimolare la Gambia a migliorare la cooperazione in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono proporzionate all'obiettivo perseguito. Tali misure non influenzano la possibilità del richiedente di chiedere e ottenere un visto, ma riguardano alcuni aspetti della procedura di rilascio o l'importo dei diritti per i visti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n.p.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

n.p.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

Le misure proposte non pregiudicano la possibilità di richiedere e ottenere visti e rispettano i diritti fondamentali dei richiedenti, in particolare il rispetto della vita familiare.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.p.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n.p.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.p.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

n.p.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)⁴, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Alla fine del febbraio 2019 le autorità gambiane hanno deciso unilateralmente di imporre una moratoria su tutte le operazioni di rimpatrio forzato, impedendo così rimpatri effettivi per la maggior parte del 2019. Dopo la revoca della moratoria nel gennaio 2020, gli Stati membri si sono trovati di fronte a ostacoli ricorrenti frapposti dalla Gambia all'organizzazione e all'attuazione di operazioni di rimpatrio e a una cooperazione incostante che rende difficoltose tutte le fasi del processo di rimpatrio, anche quando vengono applicate le buone pratiche esistenti e le altre intese operative tra l'Unione e la Gambia. Queste battute d'arresto sono attestate anche dall'ultima comunicazione gambiana (6 aprile 2021) in cui si annunciava che il paese non era in grado di accogliere rimpatriati fino a nuova comunicazione. In giugno le autorità gambiane hanno confermato l'esistenza di "una moratoria su rimpatri forzati fino a dopo le elezioni di dicembre".
- (2) Dal 2019 la Commissione ha adottato misure per migliorare il livello di cooperazione della Gambia nella riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tali misure sono consistite in varie riunioni per trovare soluzioni reciprocamente accettabili con le autorità gambiane a livello tecnico e politico e per concordare ulteriori progetti di sostegno a beneficio della Gambia. Parallelamente hanno avuto luogo scambi ad alto livello tra la Commissione e le controparti gambiane. Le questioni sono state sollevate anche nell'ambito di altre riunioni organizzate dal SEAE.
- (3) Considerate le misure adottate finora dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e le relazioni generali tra l'Unione e la Gambia, si ritiene che la cooperazione della Gambia con l'Unione in materia di riammissione non sia sufficiente e che occorra pertanto intervenire.
- (4) L'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 dovrebbe quindi essere temporaneamente sospesa per i cittadini della Gambia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo

⁴ GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1.

e del Consiglio⁵. Si ritiene che questa sia l'azione più efficace da intraprendere al fine di incoraggiare le autorità gambiane a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione. La sospensione temporanea non si applica ai cittadini della Gambia che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall'altra.

- (5) Le misure temporaneamente sospese sono stabilite all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l'applicazione della norma sulla proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni in singoli casi), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).
- (6) In virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ attua tali limitazioni e condizioni. La presente decisione non pregiudica l'applicazione di detta direttiva, che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell'Unione. La presente decisione non si applica pertanto ai familiari di un cittadino dell'Unione soggetti alla direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra.
- (7) Avendo deciso di attuare nel proprio ordinamento giuridico il regolamento (CE) n. 810/2009 che si basa sull'*acquis* di Schengen, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca è vincolata ad attuare la presente decisione in forza del diritto internazionale.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

⁵ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione) (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Consiglio⁷; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁸.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen⁹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹⁰.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE¹².
- (12) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

⁷ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁸ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁰ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹² Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito

1. La presente decisione si applica ai cittadini della Gambia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.
2. Essa non si applica ai cittadini della Gambia esentati dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 4 o 6 di tale regolamento.
3. La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall'altra.

Articolo 2

*Sospensione temporanea dell'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE)
n. 810/2009*

L'applicazione delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 è temporaneamente sospesa:

- (a) articolo 14, paragrafo 6;
- (b) articolo 16, paragrafo 5, lettera b);
- (c) articolo 23, paragrafo 1;
- (d) articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater.

¹³ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione) (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

Articolo 3

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente